

LE CITTÀ METROPOLITANE

di Bruno Dente

I punti di partenza di questo ragionamento sono i seguenti:

1. l'inattuazione che ormai dura da più di tre lustri della città metropolitana a causa di veti incrociati tra le istituzioni esistenti obbliga a trovare strade differenti;
2. la diversità tra le aree metropolitane è molto ampia per quanto riguarda l'omogeneità del territorio provinciale (tutto urbano a Milano, che comprende una comunità montana a Firenze), al peso del comune capoluogo in termini di abitanti (preponderante a Torino, molto più limitato a Milano), all'esistenza di forme di cooperazione nella fornitura di servizi (estremamente sviluppate a Firenze e Bologna, quasi inesistenti a Napoli e Milano); una soluzione universale appare oggi impossibile;
3. la tematica fondamentale appare, più che la fornitura di servizi, il governo del territorio in senso stretto, in particolare per quanto riguarda la localizzazione di attrattori di traffico (centri commerciali, multisala, Università, eccetera), e quindi le scelte del PRG comunque denominato, dei piani attuativi e delle concessioni edilizie; ad essa connessa è indubbiamente da un lato la tematica della mobilità intesa come controllo del traffico, organizzazione del TPL, vigilanza, ecc. e dall'altro la tematica del marketing territoriale inteso come promozione di investimenti nelle aree libere o di trasformazione;
4. la soluzione del problema non può prescindere da trasformazioni anche simboliche, immediatamente visibili ai cittadini, che siano in grado di innescare evoluzioni successive.

Se si condividono le premesse i principi cui deve ispirarsi una legislazione attuativa dell'art.114 sono:

1. sperimentaltà: occorre riconoscere che l'evoluzione delle aree urbane è ancora in corso e che difficilmente sarà possibile trovare immediatamente la soluzione giusta;
2. differenziazione: occorre consentire forme differenti nelle diverse realtà urbane; ciò riguarda l'estensione dei poteri, il rapporto tra Città metropolitana e Provincia, l'organizzazione di governo della Città metropolitana, eccetera; ciò chiama in causa la legislazione regionale da svolgere su impulso delle (e/o d'intesa con le) realtà locali;
3. non duplicazione: le funzioni trasferite alle città metropolitane non possono più essere esercitate in nessuna forma dai Comuni (e/o dalla Provincia) interessati; ciò implica la costruzione di un presidio amministrativo mediante il trasferimento degli uffici relativi;
4. intercomunalità: la Città metropolitana è – almeno per tutta la fase sperimentale – un ente di secondo livello presumibilmente (ma questo va deciso in sede di legislazione regionale) con rappresentanza quasi paritaria degli enti; il modello è quello dell'Unione in cui gli enti partecipanti sono obbligatoriamente rappresentati dai propri eletti;
5. collegamento con la dimensione multilivello: la costituzione della Città metropolitana deve essere condizione per l'accesso attraverso contratti di programma con Provincia (se non direttamente rappresentata), Regione, altre amministrazioni pubbliche (ivi compresi altri comuni e province esterne all'area) e amministrazione centrale ai finanziamenti, comunque denominati, in tema di infrastrutture e trasporti, mobilità eccetera.

Su questa base occorrerebbe una legge nazionale che:

1. affermi che la Città metropolitana è, per il periodo sperimentale, costituita dai Comuni dell'area urbana che intendono parteciparvi attraverso il conferimento dei propri poteri in tema di urbanistica, governo della mobilità oltre a tutti gli altri compiti e materie che intendano ad essa delegare (ad es. Sportello Unico, Polizia Locale, eccetera);
2. stabilisca il principio che la delega di funzioni deve obbligatoriamente accompagnarsi al trasferimento del personale e delle risorse;
3. definisca che gli organi della città metropolitana sono la Giunta, composta dai sindaci dei comuni partecipanti e il Consiglio composto da consiglieri comunali eletti nei singoli Comuni;
4. demandi alla legge regionale – su proposta dei comuni interessati – la delimitazione della città metropolitana, la disciplina degli organi (ivi compresa l'eventuale elezione indiretta del Consiglio della città metropolitana con elettorato attivo e passivo riservato ai consiglieri dei comuni dell'area), le modalità eventuali di partecipazione della Provincia alla Città metropolita (attraverso il conferimento di poteri, personale e risorse), eccetera; in assenza della legge regionale i Comuni possono comunque costituire un'Unione anche ai fini del punto successivo;
5. stabilisca il principio che la Città metropolitana è l'unico ente legittimato a partecipare ad accordi di programma, intese o quant'altro nella ripartizione dei finanziamenti statali in materia di infrastrutture, opere pubbliche, eccetera.